

PREMESSO che è negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale riconoscere e sostenere il ruolo delle associazioni che:

- svolgono iniziative culturali, artistiche, sociali e di promozione turistica;
- mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, nel pieno soddisfacimento dei principi di sussidiarietà sociale;

DATO ATTO che l'Associazione Turistica Pro Loco di Girasole, da diversi anni, promuove delle iniziative di aggregazione sociale e promozione turistica del territorio;

CHE, anche per l'anno in corso, la Pro Loco di Girasole ha programmato una serie di attività, ed ha richiesto con nota del:

- 15.07.2015 acquisita al prot. n° 2300 del 15.07.2015, un contributo per l'organizzazione delle stesse
- 04.08.2015 acquisita al prot. n° 2604 del 06/08/2015, un contributo straordinario di €. 2.000,00 per il Festival internazionale del Folklore e dell'ospitalità;

ATTESO che le finalità che si prefigge di realizzare la Pro-Loce con le attività proposte sono ascrivibili alle competenze del Comune in quanto come recita la Corte dei Conti "la promozione, il sostegno e incentivazione di attività sociali, culturali e ricreative, rientrano sicuramente tra le funzioni amministrative e le finalità istituzionali degli Enti Locali" (Sez. giurisdizionale Lazio, sent. N°179/2007)

CHE, pertanto, la promozione del territorio in termini turistici e culturali in uno con la salvaguardia delle tradizioni e usi locali rientra tra le funzioni del Comune;

ATTESO, inoltre che, l'erogazione del contributo non si configura come sponsorizzazione di cui al divieto normativo dell'art. 6 comma 9 del Decreto Legge n°78/2000, in quanto non sono finalizzate a promuovere o pubblicizzare l'immagine del Comune di Girasole in quanto Ente, bensì allo svolgimento di attività di aggregazione sociale, culturale e promozione turistica, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex. Art. 118 Cost.;

DATO ATTO che, in tal senso, la Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n° 11 del 21.02.2011) ha precisato che: <<.... omissis.... mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

ACCERTATO che il Comune, a causa dell'attuale configurazione del proprio assetto organizzativo, non riesce a svolgere in modo adeguato tali attività e pertanto risulta conveniente assolvere le su descritte finalità avvalendosi dell'organizzazione ormai consolidata dell'esistente Associazione Pro Loco Girasole che, per organizzazione strutturale e comprovata esperienza, è in grado di ottenere il risultato richiesto con una maggiore efficienza ed efficacia, nonché con un contenimento della spesa rispetto all'assunzione diretta dell'iniziativa da parte del Comune;

DATO ATTO che anche l'attività dell'Associazione Pro Loco, cui la Legge 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale sul turismo" attribuisce espressamente un ruolo di funzione strategica del turismo per lo sviluppo economico del paese, non può configurarsi quale patrocinio o sponsorizzazione dell'attività del Comune, essendo la stessa di supporto allo svolgimento di funzioni aventi finalità istituzionale;

DATO ATTO che con la Delibera di G.C. n°38 del 28.08.2015 è stato concesso un contributo di €. 4.800,00 per le attività programmate per il corrente anno 2015;

RITENUTO necessario concedere, in virtù delle numerose attività già svolte nel corso dell'anno, compreso il Festival internazionale del Folklore e dell'ospitalità e per promuovere quelle da organizzare in occasione delle Festività natalizie, un ulteriore contributo pari ad €. 2.650,00;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnica;

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONCEDERE, per le motivazioni richiamate in premessa alle quali si fa integralmente rinvio, all'Associazione Pro Loco di Girasole un contributo finanziario di €. 2650,00 **a sostegno delle** attività già svolte sino ad oggi e per quelle da organizzare in occasione delle Festività natalizie;

DI SIGNIFICARE che:

- le attività programmate dall'Associazione si rivolgono alle varie fasce della popolazione;
- trattasi di svolgimento di attività proprie del Comune in forma sussidiaria, di competenza di questo Ente che per motivi di efficacia, efficienza ed economicità, vengono svolte dalla Pro Loco;
- la concessione del contributo a sostegno delle iniziative proposte dalla Pro-Loce rappresenta una modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio ed esclude qualsiasi forma di promozione dell'immagine del Comune;

DI PRECISARE che la spesa dovrà essere debitamente rendicontata;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico gli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi incluse le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;

DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi del Bilancio di Previsione 2015, Cap. 1351 gestione competenza al Tit.1, Funz.5, Serv.2, Int.3 dove è prevista la necessaria disponibilità;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.